

MARIA TERESA LO PREIATO, *La civitas Tridenti nel Cinquecento*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 82/4 (2003), pp. 795-815.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



LA CIVITAS TRIDENTI NEL CINQUECENTO

MARIA TERESA LO PREIATO

L'ordo decurionum della civitas Tridenti e un consilium legale del giureconsulto Antonio Quetta

“Stabilire quanto forte e concreto sia di volta in volta il vincolo di soggezione strettososi tra una città e il potere sovrano, non riesce sempre immediato e facile [...]. Chiunque avesse potuto accedere ad una seduta di un Consiglio cittadino doveva spendere poco tempo e poca fatica per misurare lo spessore di autonomia concesso a quell'organismo collegiale”¹.

Una fonte esterna all'ambiente consolare ci permette di evidenziare il ruolo esercitato dal consiglio cittadino, i principi ai quali informa la sua attività, la ragione della sua esistenza e quindi il grado di autonomia della *civitas Tridenti* nei primi trent'anni del Cinquecento. Mi riferisco alle raccolte dei *consilia* legali², e nella fattispecie ad un parere legale del giurista Antonio Quetta³. Egli, cancelliere del principe vescovo Bernardo Clesio⁴, nonché redattore degli statuti Clesiani del 1528, ci ha lasciato una raccolta di

¹ M. BERENGO, *L'Europa delle città*, Torino 1999, pp. 39-40.

² Sul tema del *consilium* come fonte di conoscenza della concreta vita del diritto, filtrata dalla dottrina, cfr. *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, edited by M. ASCHERI, I. BAUMGÄRTNER, J. KIRSHNER, Berkeley 1999; *Consilia in spätem Mittelalter: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, hrsg. von I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995; F. CALASSO, *Medioevo del Diritto. Le fonti*, I, Milano 1954, pp. 588-596; M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989; ID., *Diritto medioevale e moderno: i problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, (Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno), Rimini 1991, pp. 242-255; *Saggio di bibliografia consiliare*, che aggiorna la raccolta di G. KISCH, *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel-Stuttgart 1970.

³ Il Quetta studiò legge a Padova, dove prese il titolo di dottore nel 1505. Dal 1507 iniziò la sua attività di consulente giuridico per il vescovo Giorgio di Neydeck, e successivamente passò al servizio del neo-eletto principe Clesio presso il quale rimase trenta anni. Dopo la morte del Clesio prestò la sua attività diplomatica e consulente al vescovo Cristoforo Madruzzo. Fu nominato, in occasione dell'apertura dei lavori del Concilio di Trento, nel 1545, consigliere imperiale e incaricato di rappresentare, in veste di *orator*, l'imperatore. Morì nel 1556, cfr. in merito F. RANIERI, *Antonio Quetta e gli statuti Clesiani del 1528. Un capitolo poco noto della storia del diritto comune nel Trentino*, in *Bernardo Clesio e il suo tempo* I a cura di P. PRODI, Roma 1987, pp. 275-314. Altre notizie sulla persona del Quetta in S. WEBER, *Il cancelliere di Bernardo Clesio, Antonio Quetta*, “Strenna trentina”, (1993), pp. 37-39.

⁴ In merito ad una descrizione della figura del Clesio, volta a cogliere l'*impasse*, tra un'immagine mitizzata e quella più reale che emerge dai documenti, cfr. *Bernardo Cles e il suo doppio* a cura di M.

consilia, che rappresentano una testimonianza diretta del suo pensiero e indiretta di quello vescovile.

Il Quetta fu chiamato a prestare la propria consulenza legale⁵ in merito alla questione *Communitates an possint alicui privato concedere immunitates a muneribus & functionibus*⁶, su richiesta del *Doctor, Eques Caesareus* Tommaso Tabarelli⁷, che pretendeva un'esenzione settennale da prestazioni e imposte comunali, in ragione del fatto che anni prima i consoli gli avevano concesso tale immunità⁸, e proprio quest'ultima era stata respinta dagli attuali successori al consolato⁹. Tabarelli propose, contro il rigetto della propria istanza, ricorso in appello presso il tribunale camerale tirolese.

WELBER e L. PUPPI, Trento 1987. Per una ricostruzione dell'impegno culturale del vescovo Clesio, tramite lo studio della sua biblioteca, cfr. *La biblioteca di Bernardo Clesio* a cura di L. BORRELLI, Assessorato alla Cultura di Trento 1985.

⁵ Si tratta del *consilium XX*, che tratta del seguente argomento: *Communitates an possint alicui privato concedere immunitates a muneribus & functionibus*, facente parte di una raccolta a stampa realizzata dal nipote del Quetta, Francesco, intitolata *Centum consilia sive responsa iuris*, Francofurti, Schönvvetteri, 1601. L'esemplare da me consultato fu donato da Antonio Bonmassari, prete di Mori, nel 1877 alla libreria cittadina di Trento. Un'altra copia, quella del 1609, stampata da Ludovicum Frobenuim ad Hamburg fu in possesso del nipote del Quetta, *Franciscus trentinus doctor*. Esiste poi un'altra copia nella Biblioteca comunale di Trento sempre del 1609. Nella raccolta del 1609 il titolo cambia in *Centum consilia circa ius publicum & privatum*.

⁶ Parrebbe un *consilium pro parte* (che così inizia *Requisitus per magnificum Dominum Thomam Tabarellum*), e non un *consilium sapientis iudiciale* richiesto dal giudice, per integrare le difese dell'avvocato su un punto decisivo della causa; ma potrebbe anche essere un parere elaborato dallo stesso avvocato nel corso del procedimento e quindi un'allegazione da inserire in un momento finale della causa e precisamente nel momento di scambio delle memorie conclusive delle parti prima che la vertenza sia rimessa in decisione. Il fatto però che il *consilium*, volto a chiarire apertamente il punto di vista della parte, non sia circostanziato, infatti risulta mancante dell'organo giudicante, del tempo e del luogo della causa, non farebbe pensare ad una allegazione. Il *consilium* termina con il parere favorevole al cliente e con l'invocazione del Quetta, *quae tamen esaminanda subicio alteri melius sententi*. Un tentativo di schematizzare i diversi tipi di *consilia* in M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, pp. 185-202. Risulta comunque difficile inquadrare i *consilia* in rigide classificazioni, a tal proposito, cfr. G. ROSSI, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in *Tiberio Deciani (1509-1582). Un giurista del Friuli alle origini del pensiero giuridico moderno*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Udine, 12-13 aprile 2002), a cura di M. CAVINA, Udine, in corso di stampa.

⁷ In merito alla famiglia Tabarelli de Fatis e alla genealogia, cfr. la tesi di laurea di E. MARTINELLI, *Tra il contado e la città. Strategie di affermazione di una famiglia trentina*, relatore G. M. Varanini. Università di Trento. Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1991-1992. In merito ad un approfondimento della figura di Tommaso Tabarelli, cfr. M. BELLABARBA, *Scritti di Tommaso Tabarelli de Fatis e altre storie di nobili cinquecenteschi*, Trento, Collana della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, quaderno 7, 1997.

⁸ Il 18 agosto del 1521 i consoli redigono un'istanza al principe vescovo, volta a esentare due cittadini (Antonio a Prato e Paolo Schratimpergher) dal pagamento delle imposte dovute come corrispettivo della prestazione alla guardia delle porte. Manca però la richiesta per Giovanni Tabarelli in ACT-1, 1731.

⁹ La vicenda inizia il 19 ottobre del 1521, quando Giovanni Tabarelli, padre di Tommaso viene condannato, su istanza dei consoli, con una sentenza al pagamento delle fazioni previste per la custodia delle porte, in ACT-1, 3232 e 1545. Giovanni tenta anche l'appello ricorrendo all'imperatore Carlo V (1519-1556), presso il supremo tribunale imperiale di Spira, ma l'istanza viene rigettata. Successivamente, si ricava da fonti più tarde (S. A. MANCI, *Diario del canonico Sigismondo Antonio Mancini dal 1763-1776*, in BCT, ms. 1081cc. 43v-44r), che i fratelli di Terlago Giorgio e Tommaso si opposero nuovamente al pagamento non solo di quanto dovuto per la guardia alle porte cittadine, ma anche per l'adempimento di qualsiasi

In questa sede si svolse la difesa del Quetta, articolata in ben diciotto punti, che con uno stile farraginoso e ripetitivo consono al *genus litterarium* dei *consilia*, ci proietta nella concitata atmosfera dell'aula giudiziaria. La lunga memoria conclusiva risulta estremamente interessante perché, nell'apportare elementi di diritto volti a far emettere sentenza favorevole al ricorrente, enuncia questioni fondamentali relative alla gerarchia tra poteri politici (*princeps* e *communitas*), tra fonti del diritto (*ius commune* e *ius proprium*), ma anche ai rapporti tra diritto positivo e naturale¹⁰.

Non si prenderanno in esame quelle argomentazioni del giureconsulto, che per ora esulano nello specifico dal campo di indagine, ma ci si soffermerà sulla *ratio* che si evince incidentalmente dalla trattazione del difensore del Tabarelli, diretta a giustificare l'agire dei consoli della *civitas Tridenti*, richiamandosi a fonti, quali il *Corpus juris civilis* giustiniano e i *consilia* dei giureconsulti delle età precedenti, in linea con la prassi della giurisprudenza consulente.

Il Quetta inizia esponendo la regola della fattispecie giuridica e cioè *quod soli Principes istas immunitates a muneribus & functionibus concedere possunt. Nam cum concessio immunitatis sit a iure prohibita*¹¹. Dunque se la legge proibisce la concessione e se comunque si vuole concedere un'immunità che sia tale, e cioè che deroghi alla legge, allora solo una persona possiede questa potestà, il principe, e come dice il giurista quattrocentesco Alessandro Tartagni, bisognerà inserire la formula: *non obstante lege*, come affermato da Bartolo da Sassoferrato nel commento alla *l. vacuatis rescriptis*, *C. de decurionibus & filiis eorum*, & c. (C. 10, 31, 19)¹². La regola quindi è che *communitates non possunt concedere istas immunitates*. Esistono ad ogni modo delle eccezioni¹³, che però non sono applicabili alla situazione del Tabarelli.

imposta, comprese le stee. Così nel 1529 si rivolsero all'arciduca d'Austria Ferdinando I, competente per materia. Il 14 novembre del 1530 i consoli diedero esecuzione alla decisione di Ferdinando, che condannava i ricorrenti all'adempimento. Inoltre in conseguenza dello scioglimento della comunione patrimoniale avvenuta con la morte del padre Giovanni nel 1527, ciascun fratello era destinatario dell'onere contributivo, in ACT-1, 3870, c. 149r. Alla luce di quanto rinvenuto sembra plausibile datare il *consilium* al 1529, anno in cui il Tabarelli propose ricorso presso il tribunale camerale di Ferdinando I arciduca d'Austria e conte del Tirolo (1521-1564, sarà poi imperatore dal 1531-1556).

¹⁰ ANTONIUS QUETTA, *Centum consilia sive responsa iuris*, c. 95 r. Ci si limiterà, visto il percorso della ricerca, a riportare solo i punti sintetici di alcuni argomenti, che esulano dallo specifico tema trattato: 5. *Totius & partis idem est iudicium. Prohibitio statuti extenditur etiam ad permessa iure communi, si id per se prohibeat*. 14. *Statutum disponens idem, quod ius commune, intelligitur secundum ius commune, & recipit omnes interpretationes & limitationes, quae dantur a iure communi*. 16. *Si prohibitio hominis additur ad prohibitionem legis, tunc prohibitio operatur etiam in casibus permissis, propter concursum duplicis vinculi*. 17. *Benefacere beneficentibus tenemur de iure naturali*.

¹¹ Si veda la *l. his nostrae Serenitatis edictis*, *C. de immunitate nemini concedenda* (C. 10, 25, 1) *l. vacuatis rescriptis*, *C. de decurionibus & filiis eorum*, & c. (C. 10, 31, 19). E' stata usata l'edizione: *Corpus Juris Civilis*, Lugduni, Apud Hugonem a Porta, & Antonium Vincentium, MDLVIII.

¹² Cfr. *Consiliorum seu responsorum ALEXANDRI TARTAGNI IMOLENSIS I. C. Liber Quintus*, Venetiis, Ex officina Iacopi Antonii Somaschi, MDXCVII, (Franciscus Trentinus Doctor est verus possessor). *Consilium XXX*: "*Late quod per generales literas, & tempore belli non censetur derogatum privilegii immunitatis*", c. 38 v C, n. 9.

¹³ Le eccezioni esposte sono relative al caso di un soggetto che vuole venire ad abitare in città, o che esercita le professioni liberali, o infine che è medico o dottore.

Ma “fatta la regola trovato l’inganno” ed ecco che il Quetta intravede una linea difensiva, nel caso in cui l’esonero contributivo è emanato dai decurioni ai propri *cives*, come remunerazione per i meriti riportati in quanto buoni cittadini. Non si tratta di un’eccezione, ma di una specialità del caso¹⁴. In realtà, prosegue il Quetta, questa specialità non consiste in una donazione ma in una compensazione o permuta per gli uffici prestati. La donazione remuneratoria non è contraria al diritto e l’onere probatorio ricade sui soggetti concedenti, mentre la prova consiste nelle stesse motivazioni addotte dai consoli¹⁵. Successivamente il giurista precisa meglio chi è competente a rilasciare questo tipo speciale di immunità se il *populus* o *etiam hi qui populum repraesentant, ut apud nos sunt domini Consules civitatis, qui alibi apellantur Anciani*, e chiarisce anche che costoro *in iure intelliguntur per nomen ordinis civitatis*¹⁶. L’avvocato della parte ricorrente si interroga sul perché l’*ordo decurionum*, i cui membri sono previsti dal diritto per soddisfare l’ordine e preposti per realizzarlo in quanto rappresentanti della città¹⁷, possa esentare alcuni cittadini. La risposta è che non *erit ex alio, nisi quia illi sunt tales, quorum industria & opera potest Reipublicae consultum esse & ideo digni sunt remuneratione*¹⁸. I consoli possono concedere esenzioni in forza del fatto che l’attività prestata da alcuni *cives* è di consiglio alla *Respublica*, per questo fatto costoro sono considerati soggetti degni di merito e utili al bene della *Respublica*. I decurioni però prima di conferire le immunità devono controllare che *alia ratione esse non potest, nisi quia tales in civitate & Respublica sua sunt utiliores*¹⁹. Quindi la ragione per la quale viene concesso il privilegio sta nell’utilità che ne ha la città, ed i consoli sono competenti nel valutare la compatibilità con l’interesse pubblico²⁰.

¹⁴ Ciò è ammesso dalla dottrina di Bartolo da Sassoferrato nel richiamare la *l. ambitiosa decreta decurionum rescindi debent, ff. de decretis ab ordine faciendis* (D. 50, 9, 4). La concessione si afferma in altro passo è concessa da parte dei decurioni se *facta civi antiquo & obligato per antea ad onera e quod benemerita civis antiqui possint immunitatem reportare & quod iste sit casus specialis*.

¹⁵ Come nota Bartolo da Sassoferrato ciò è ammesso per la *l. si forte uxor, ff. De castrensi peculio* (D. 49, 17, 8) e per *Doctores in l. si donatione tibi, C. de collationibus* (C. 6, 20, 13).

¹⁶ Si veda la *l. Medicorum intra numerum, ff. de decretis ab ordine faciendis* (D. 50, 9, 1): *Quod semel ordo decrevit, non oportere id rescindi divus Hadrianus Nicomedensibus rescripsit nisi ex causa: id est si ad publicam utilitatem respiciat rescissio prioris decreti*.

¹⁷ In un passo finale il Quetta ribadisce che *nec exigo, quod populus & adunantia generalis hoc faciat, cum hoc fieri possit a Consulibus, qui populum repraesentant*, come ci tramandano Bartolo da Sassoferrato e Alessandro Tartagni nel richiamare la *l. qui ob hoc tantum in navibus sint, ff. de iure immunitatis* (D. 50, 6, 1) in *l. vacuatis rescriptis, C. de decurionibus & filiis eorum, & c.* (C. 10, 31, 19).

¹⁸ Per quanto adduce Tommaso Parpalea nel richiamare la *l. sacrosancta Thessalonicensis civitatis ecclesia aperte sciat, C. de sacrosanctis Ecclesiis et de privilegiis earum* (C. 1, 2, 8) e come ci dice Giovanni Maurizio Bolano nel richiamare la *l. sicut honoris & munera, C. de muneribus & honoribus* (C. 10, 40, 1).

¹⁹ Si veda *l. inter artifices longa differentia est et ingenii, ff. de solutionibus et liberationibus* (D. 46, 3, 31).

²⁰ Si veda il punto n. 8. (*Exempla non restringunt regulam*) del *consilium* alla c. 98 v: *Quare si velimus inquirere, cur illis ordo Decurionum possit immunitatem concedere, non erit ex alio, nisi quia illi sunt tales, quorum industria & opera potest Reipublicae consultum esse, & ideo digni sunt remuneratione. Nec passim omnibus his permittitur concedi immunitas, sed tantum si sint Antistites ut ibi dicitur; hoc est, praecellentes & ante alios stantes. Non ergo lex respicit simpliciter hanc qualitatem quia sic omnibus his passim à Decurionibus concedi posset, sed exigit lex gradum & prae eminentiam in peritia, quod alia ratione esse non potest, nisi quia tales in civitate & Republica sua sunt utiliores, & inter artifices longa est differentia*.

La linea difensiva si serve dei concetti medioevali dell'utilità pubblica e del bene della *civitas* che coincide con il bene del singolo²¹. Questo assunto si evince da un ragionamento del Quetta che inizia con il richiamare una norma dello statuto Clesiano²², la quale rende nulle le esenzioni esistenti e non permette per il futuro di concederne. Secondo l'interpretazione dell'avvocato tale capitolo si riferisce non alle esenzioni temporanee, ma a quelle in perpetuo che sono *contra utilitatem publicam*, poiché il resto della cittadinanza sarebbe tenuta a contribuire, per sempre, anche a copertura dei carichi altrui. Il pensiero del giurista continua poi con il chiarire che il Tabarelli non potrà pretendere di far valere il privilegio, come se fosse un diritto che gli appartiene, perché i suoi meriti sono un tutt'uno con la *Respublica*, anzi sono da allegare come *res ipsa Reipublicae Tridentinae*²³. Insomma il ricorrente ha solo un "interesse" da far valere e non un "diritto" del quale potrebbe esserne direttamente titolare, anzi è la *respublica* il vero soggetto di diritto e il Tabarelli è solo un elemento dell'*universitas*, non legittimato quindi alla pretesa. Quando poi c'è da argomentare sulle *personae*²⁴ *Decurionum* e precisamente riguardo alla differenza *de persona privata ad publicam*, il Quetta afferma che generalmente i decurioni vengono intesi come soggetti pubblici e non privati, comunque il giureconsulto si affretta a dichiarare che in questo caso la differenza non rileva²⁵.

²¹ Tommaso d'Aquino (1225-1274), nell'opera di adattamento dell'aristotelismo al pensiero cristiano entro la cornice dell'edificio teologico (*respublica christiana*) che realizza compiutamente l'ideale medioevale dell'ordinazione a Dio di tutta la realtà terrena (*ordinatio ad unum*), affermerà nella *Summa Theologiae*: "bonum proprium non potest esse sine bono communi vel familiare vel civitatis aut regni" (Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, Secunda secundae, q. 47, art. 10). Il bene del singolo è subordinato alla realizzazione del bene comune in quanto "maius et divinius est bonum multitudinis quam bonus unus" (Tommaso d'Aquino, *De regimine principum*, libro I, capitolo IX). In merito ad una descrizione storico-artistica dei contenuti politici del *bonum commune* attraverso lo studio dei cosiddetti statuti dipinti medioevali e nello specifico dell'affresco del Lorenzetti del "Buongoverno" in Palazzo Pubblico a Siena, cfr. C. FRUGONI, *Una lontana città: sentimenti e immagini nel Medioevo*, Torino 1983.

²² Statuto Clesiano, *Liber II, De sindicis*, 104, *De habentibus officia non excusandis a custodia, seu scorta*, citato da T. GAR, *Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV e con una introduzione di Tommaso Gar*, Trento 1858, p. 190.

²³ Si veda sempre il punto n. 8. (*Exempla non restringunt regulam*) del *consilium* alla c. 98 v. che prosegue nell'affermare: *Quod si ea est causa propter quam tales possunt exemptione donari, quia possunt Reipublicae prodesse, dicemus ne, dominis nostris Consulibus, negatam fuisse potestatem faciendi hanc Exemptionem praefato Magnifico domino Thomae, qui non tam poterat prodesse, sed verius profuit re ipsa Reipublicae Tridentinae. Certe si spes consequendi beneficium potest facere, quod Doctores consequantur à Consulibus immunitatem. Multo magis vel pari modo illam poterit consequi, qui potentiam benefaciendi reduxit ad actum. De quo neminem dubitaturum censeo.*

²⁴ In diritto romano manca un'espressione che indichi la *persona*, nel senso di "essere capace di diritto". *Persona* significa personalità, uomo, e non ha un valore tecnico-giuridico, cfr. F. SCHULZ, *I principi di diritto romano*, Firenze 1995, p. 38.

²⁵ Si veda il punto n. 5. (*Totius & partis idem est iudicium. Prohibitio statuti extenditur etiam ad permissa iure communi, si id per se prohibeat*) del *consilium* alla c. 97 r: *Illam differentiam de persona privata ad publicam, ut magis credatur publicae quam privatae potest esse vera generaliter loquendo, sed in casu nostro, quando aliquid ex causa permittitur, sed regulariter prohibetur, nulla videtur esse differentia*, come afferma Filippo Decio nel richiamare la *l. prius de possessione pronunciare*, C. *De appellationibus et consulationibus* (C. 7, 62, 1) e in *l. si donatione tibi*, C. *de collationibus* (C. 6, 20, 13) e Purpuratto nel richiamare la *l. in causa, quae spectat ad utilitatem reipublicae*, C. *de officio eius, qui vicem alicuius* (C. 1, 50, 1).

La memoria si conclude con un richiamo al diritto naturale di Antidora²⁶, *cum de iure naturali teneamur ad Antidora, id est, benefacientibus benefacere*²⁷, ma *si civitas non posset benefactores remunerare: utique nec haberet qui sibi servirent. Premium & enim monet nos ad serviendum*. Se i consoli non possono premiare chi fa del bene, allora la città non potrà avere dei buoni cittadini, quindi il beneficio serve per invogliare i cittadini a partecipare al bene della *civitas*.

Nella cultura giuridico-politica del Quetta sono presenti i concetti medioevali che si rifanno alla rappresentazione della *civitas* come una *universitas*, nella quale si associano i molti nell'unità del *corpus*²⁸. Infatti solo il *collegium* è titolare dell'immunità, non la parte ricorrente che in quanto appartenente alla comunità detiene l'interesse. Secondo il pensiero medioevale la disposizione del singolo nella totalità avviene tramite un principio ordinante, che è volto a realizzare il bene della città, coincidente con il bene del singolo²⁹. I meriti del Tabarelli quindi sono da allegare come cose stesse della repubblica, perché le parti e il corpo sono la medesima cosa. Sciogliendo il sillogismo della metafora organicistica, il "corpo è l'unità delle parti, quindi è elemento di ordine"³⁰, che equivale a dire che la città è ordine³¹. A questo, come rappresentanti della *civitas*, sono preposti i consoli di Trento. Lo stesso Quetta insistentemente lo afferma, in vari passi del *consilium*.

Si trova in difficoltà, invece, allorché deve affrontare, e la liquida velocemente, la questione relativa alla domanda se le *personae* dei decurioni sono da intendere come soggetti privati o pubblici³². Ciò che era ben presente nella cultura del giurista trentino, ma che non poteva essere compatibile con la costituzione politica in cui era inserita la

²⁶ In merito, cfr. B. CLAVERO, *Obligatio antidoralis: el beneficio*, in *Antidora: Antropologia catolica de la economia moderna*, (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 39), Milano 1999, pp. 97-108.

²⁷ Si veda *l. sed si lege*, §. *consuluit Senatus, ff. de petitione hereditas* (D. 5, 3, 25, 11) e la *l. Ex hoc iure gentium introducta bella, ff. de iustitia & iure* (D. 1, 1, 5).

²⁸ La tradizione teologica definisce presto la chiesa come *corpus mysticum*. Nell'intreccio fra dimensione temporale e spirituale e nelle reciproche imitazioni tra Chiesa e Impero che caratterizzano la cultura medioevale, la figura del corpo viene ben presto assunta come struttura rappresentante l'unitarietà di una comunità politica, cfr. P. COSTA, "Civitas". *Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, p. 9. In merito al pensiero politico dei giuristi nell'età intermedia, cfr. B. PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. Firpo, II, 2, Torino 1983, pp. 211-366.

²⁹ Cfr. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, p. 6.

³⁰ *Ibidem*, p. 13.

³¹ In merito all'esperienza giuridica medioevale che fonda il proprio ordine sul diritto, cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medioevale*, Roma-Bari 1995, ID., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2001, p. 25. L'Autore riprende e accosta le testimonianze del pensiero di Tommaso e Agostino. In particolare di Tommaso nella *Summa Theologica* evidenzia il passaggio del rapporto *unus homo-communitas* che è un rapporto *imperfectum-perfectum*, cioè Tommaso riconosce solo nella *civitas* la *perfectio*, l'autonomia, contrapponendole invece la non-autonomia del singolo soggetto o della famiglia portatori di interessi individuali e parziali, in quanto parte di un tutto organico nel quale si realizza il bene comune.

³² Cfr. A. CAMPITELLI, *Persona* (diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 181-193.

civitas Tridenti, lo si può identificare con quanto apparteneva alla tradizione giuridico-politica delle città italiane. La *civitas* medioevale³³ era stata un soggetto giuridicamente autonomo, anche se non pienamente sovrano³⁴, nel senso che la rappresentazione politico-giuridica della *civitas* continuava a presupporre un ordinamento culminante nelle figure universali dell'impero e del papato. La sua *iurisdictio* consisteva nel potere di ordinarsi giuridicamente, nell'eleggere delle magistrature e nel darsi un diritto proprio³⁵. Successivamente, per gli umanisti la città era diventata ormai l'ordinamento politico per eccellenza che non aveva più la necessità di trovare fuori da se stessa i principi della propria legittimazione³⁶. Tutto questo strideva con la realtà della *civitas Tridenti* inserita da sempre in un principato vescovile. Il Quetta, nell'asserire che generalmente i consoli erano considerati soggetti pubblici, sottintendeva la conoscenza del percorso di autonomia delle città italiane, ma contemporaneamente allontanava magistralmente ogni ripercussione sulla realtà trentina, minimizzando l'importanza della distinzione tra persona privata e pubblica per la disquisizione della fattispecie.

Nella Trento cinquecentesca la sudditanza rappresentava l'unitario stato giuridico dei cittadini. Insomma la *civitas* non si era conquistata uno spazio giuridicamente autonomo, come soggetto pubblico di diritto, *civitas sibi princeps*³⁷. Conseguenza fu che la *libertas* non si ispirò a modelli partecipativi della politica cittadina, ma ad una "ordinata e conveniente convivenza"³⁸. L'unico spazio di libertà possibile fu l'amministrazione autonoma di materie cittadine, gestite *praeter legem*, cioè ad integrazione e su delega o consenso dell'ordinamento vescovile.

³³ D. QUAGLIONI, "Civitas": appunti per una riflessione sull'idea di città nel pensiero dei giuristi medioevali, in *Le ideologie della città europea dall'umanesimo al romanticismo* a cura di V. CONTI, Firenze 1993, pp. 59-75.

³⁴ Cfr. P. COSTA, "Civitas". *Storia della cittadinanza in Europa. I Dalla civiltà comunale al Settecento*, p. 54. Sul concetto di sovranità medioevale e sulla sua negata esistenza si vedano le affermazioni di F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957, pp. 165-167, l'Autore spiega: "La sovranità medioevale non è comprensibile se non dentro l'orbita della legalità: quella suprema potestà *legibus soluta* di cui sarà teorizzato all'epoca degli assolutismi non poteva essere pensata come tale da un glossatore, non tanto per il motivo evidentemente tautologico che le forme politiche a cui doveva storicamente legarsi non esistevano nel medio evo, ma soprattutto perché non poteva trovar posto in una concezione che aveva come postulato primo la supremazia del diritto". La sovranità medioevale nasceva dalla concezione dell'impero universale, e a questo rimase legata per secoli, non per una sudditanza ad una pesante eredità ideologica, ma per il fatto che l'impero universale rappresentava il simbolo e la concreta attuazione del principio di legalità.

³⁵ In merito al concetto di *iurisdictio* come sintesi dei poteri di governo, amministrazione e giurisdizione, nonché come l'unitarietà del processo politico complessivo, cfr. P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medioevale (1100-1433)*, Milano 1969. Si veda anche per una "sintesi", attraverso il pensiero dei giuristi medioevali, tra organizzazione e norma, che è il diritto, F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medioevale*, Milano 1953.

³⁶ Cfr. P. COSTA, "Civitas". *Storia della cittadinanza in Europa. I*, p. 54.

³⁷ D. QUAGLIONI, "Civitas sapientia". *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, il capitolo V: *Le radici teoriche della dottrina bartoliana della cittadinanza*, (Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno), Rimini 1989, pp. 127-144.

³⁸ P. COSTA, "Civitas". *Storia della cittadinanza in Europa. I*, p. 64.

Nella stessa genesi dell'organo cittadino, nei primi trent'anni del Quattrocento, si riscontravano le tracce di un percorso caratterizzato da accordi ora con i conti del Tirolo, ora con il principe vescovo, in un continuo gioco di alleanze che anelavano a costruire zone di autonomia-privilegio, non intese a sovvertire l'ordine politico preconstituito dal quale il collegio cittadino prese vita. L'autonomia si riduceva ad una capacità di mantenere determinati equilibri, attraverso la conservazione dell'ordine "già dato"³⁹. Il potere cittadino dei consoli rappresentava l'anello di una lunga catena, soggetto da sempre a continue tensioni che a volte allargavano e a volte stringevano la maglia dei privilegi della *civitas*⁴⁰.

Chi "introdusse le libertà non ebbe per suo fine che ognuno si intromettesse nel governare, ma lo intento suo fu perché si conservassino le leggi e el bene commune"⁴¹. Si capisce, pertanto, l'insistenza del giurista trentino, conoscitore della situazione giuridico-politica della città italiane, ma anche della sua città, nel voler sottolineare il principio ordinante del bene comune e la capacità riconosciuta ai consoli, pensati solo in nome dell'ordine, di ricercare l'utilità pubblica e l'interesse generale. Bene della *civitas* e bene del *regnum* dovevano coincidere. Quindi, il *bonum commune* si identificava nell'obbedienza ordinante al principe-vescovo, poiché in quest'ultimo risiedeva la legittimazione della città.

Organizzazione del potere cittadino nel corso del Cinquecento

Un limite alla sovranità vescovile fu posto dalla politica espansionistica iniziata a metà del Duecento dal conte del Tirolo, Mainardo II e continuata dai suoi successori. I patti, le compatte stipulate nel corso del XIV e XV secolo⁴², intercorsi tra i due poteri confinanti, ne sancirono appunto i limiti. Il rapporto tra gli Asburgo e i principi vescovi trovò un periodo di quiete tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento, con il riemergere dell'ideale del Sacro Romano Impero e con lo spegnersi del sogno universalistico cristiano di Carlo V. Cristoforo Madruzzo, che era suben-

³⁹ Questo argomento è stato particolarmente approfondito da me nella tesi di dottorato, in Studi storici (Università di Trento), *Gli elementi costituzionali della cittadinanza nella civitas Tridentina tra XV-XVIII secolo*, relatori, A. De Benedictis, G. M. Varanini, G. Zucchini di prossima pubblicazione.

⁴⁰ Per i rapporti tra principato e impero, cfr. M. BELLABARBA, *Giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografia 28), Bologna 1996, soprattutto il capitolo: *Principato vescovile e Impero tra Quattro e Cinquecento*, pp. 111-184; Id., *Il principato vescovile dagli inizi del XVI secolo alla guerra dei Trent'anni*, in *Storia del Trentino. Età moderna*, IV, a cura di M. BELLABARBA e G. OLM, Bologna 2002, pp. 15-71.

⁴¹ F. GUICCIARDINI, *Dialogo del reggimento di Firenze*, in *Opere* a cura di E. LUGNANI SCARANO, I, Torino 1970, p. 331.

⁴² In merito alle varie edizioni delle compatte e sul loro contenuto, cfr. J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone*, Trento 1964, pp. 53-176, e anche cfr. Tesi di laurea di R. MARTINI, *Dall'avvocazia al sistema compatte in area trentino-tirolese: lo sviluppo storico-giuridico dello jus advocatiae*, relatore D. Quagliani, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza a. a. 1998-99.

trato a Bernardo Clesio, si pose al servizio del progetto di Carlo V realizzando proprio nel *caput* del principato il Concilio, il quale avrebbe dovuto raccogliere l'intero corpo cristiano⁴³.

Fu sulla base di queste premesse, cioè sulla maggior stabilità e sicurezza ottenuta sul versante della politica esterna del principato, che la *civitas* riuscì a raggiungere un assetamento organizzativo. Tra Quattro-Cinquecento nelle città italiane ed europee⁴⁴ si era già raggiunto un consolidato assetamento istituzionale e ci si apprestava a conseguire un irrigidimento delle strutture di governo con "una cristallizzazione dei ceti dirigenti"⁴⁵. Nello stesso periodo a Trento si veniva a delineare sia un significativo anche se tardivo consolidamento istituzionale sia un'attenuata rigidità sociale. Nei momenti in cui l'attività oligarchica cittadina fu più marcata si assistette, nella *civitas Tridenti*, ad una maggior consapevolezza e pretesa delle prerogative e del ruolo della cittadinanza. Così la matricola dei cittadini del 1572⁴⁶, poi ricopiata nel 1577⁴⁷, segnò un momento di chiusura nell'accesso al consolato verso coloro che erano *novi cives (esteri)*⁴⁸, mentre le

⁴³ In merito cfr. A. PROSPERI, *Il concilio di Trento e la Controriforma*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, IV, Libro II, *La vita religiosa e la cultura*, Milano 1993, pp. 175-212.

⁴⁴ Nelle città tedesche fino alla metà del secolo XIV, cioè nel momento in cui la spinta corporativa imprimerà un cambiamento profondo nell'assetto istituzionale e sociale, l'appartenenza al consiglio significava l'identificazione con il gruppo dirigente. Nello stesso periodo nelle città italiane, ad esempio a Firenze, l'appartenere ai popolosi consigli del comune non conferiva per sé prestigio, né una effettiva possibilità di influire sulla gestione della cosa pubblica. Era nel "priorato" e non nei consigli che si governava la Repubblica fiorentina. Dal Quattrocento però queste differenze tra assetto consiliare tedesco e sistema comunale italiano si livellano, e "il ritmo e l'affluenza delle assemblee presenteranno una maggiore analogia": in M. BERENGO, *L'Europa delle città*, pp. 202-203.

⁴⁵ G. CHITTOLENI, *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche* a cura di P. ROSSI, Torino 1987, pp. 371-393, la citazione è a p. 387. Si veda anche E. FASANO GUARINI, *La crisi del modello repubblicano: patriziati e oligarchie*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, III, a cura di M. FIRPO e N. TRANFAGLIA, Torino 1987, pp. 553-584. Per quanto riguarda una rassegna storiografica sugli studi delle istituzioni delle città italiane e sulla diversa modalità di organizzazione dell'amministrazione cittadina nonché sulle loro classi dirigenti, cfr. S. MORI, *I governi delle città italiane fra antico regime e unità nazionale: percorsi storiografici. Prima parte*, "Società e Storia", (2002), 95, pp. 91-140.

⁴⁶ La matricola del 1572 non è pervenuta fino a noi, si ha testimonianza della sua esistenza nel testo di quella del 1577. Quest'ultima fu compilata perché nella prima furono annotati alcuni soggetti che in realtà non godevano del titolo di cittadino, si veda B. MALFATTI, *Libro della cittadinanza di Trento*, «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», (1881-1882), 1, pp. 239-273.

⁴⁷ ACT-1, 2606. Il diritto di piena cittadinanza ha sempre costituito un requisito preliminare per accedere ai consigli e una "condizione non sufficiente, ma insostituibile", in M. BERENGO, *L'Europa delle città*, p. 201.

⁴⁸ La realtà di Trento conosceva già, con il conflitto tra consoli e cittadini di lingua tedesca alla fine del Quattrocento la tendenza alla chiusura dell'assetto istituzionale in senso oligarchico. In merito alla vicenda, cfr. I. PATIGHER, *Beschwerdeschriften der deutschen zu Trient wider die italienischen Consuln*, "Zeitschrift des Ferdinandeums", XXVIII (1884), pp. 95-103, e anche la tesi di dottorato di S. LUZZI, *Alle porte dell'impero: tedeschi a Trento tra i secoli XV-XVII*, coordinatore del dottorato G. Ortalli, Venezia, 1998, Id., *Tedeschi a Trento in età moderna*, in *Storia del Trentino*, pp. 398-420.

tre riforme del 1700⁴⁹, 1718⁵⁰ e 1727⁵¹ segnarono la codificazione dello *status* di appartenenza al consolato e all'aristocrazia cittadina.

La matricola non costituì un nuovo ordine politico-sociale ma dichiarò, accertò quello esistente perché quest'ultimo era in pericolo⁵². Il ceto dirigente nella città di Trento era già "cristallizzato", chiuso. Ciò che invece può essere registrato come "tardivo", a causa dei consueti problemi di identità cetuale che contraddistinguevano l'aristocrazia cittadina⁵³, fu la "codificazione" del loro *status*, avvenuta con la prima riforma del Settecento⁵⁴. Infatti, il patriziato⁵⁵ fu sempre sospeso fra un'assunzione di stili di vita tipici della nobiltà castellana⁵⁶, nella quale il ceto dirigente aspirava a confondersi, un incerto atteggiamento di fronte alle attività liberali, indispensabili per lo sviluppo cittadino, e un disprezzo per le attività della mercatura, che però continuava a esercitare tramite terzi⁵⁷.

⁴⁹ *Costituzione e capitoli circa l'Elettione de' Signori Consoli, e Distribuzione degli Uffici Quadrimestrali*, in *Statuto di Trento volgarizzato, con li suoi indici si nel civile come nel sindacale e criminale aggiuntevi altre Costituzioni, e prigioni degl'Eccellentissimi, e Reverendissimi Vescovi, e Principi Bernardo, Cristofforo, Lodovico, Carlo, Carlo Emanuele, Sigismondo Alfonso, Giuseppe Vittorio, e Giovanni Michele*, Trento 1714, pp. 269-272.

⁵⁰ C. DONATI, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma 1975, a p. 273 e M. R. DI SIMONE, *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 19), Bologna 1992, a p. 169, affermano che questa nuova regolamentazione, da entrambi vista a stampa, deve essere datata tra il 1757-1782 poiché lo stampatore Michele Battisti esercita tra il 1775 e il 1782. In realtà in ACT-I 2126 (la seconda parte non cartulata che porta il seguente titolo "Differenze, Controversie e scritture dell'anno 1718") esiste l'originale della riforma consolare, composta di XV capitoli, datato dagli stessi consoli 6 aprile 1718, accorpato agli atti del processo intercorso tra magistrato comunale e principe vescovo nel 1624, in merito alla conferma consolare da parte di quest'ultimo.

⁵¹ ACT-I, 3636. La riforma consolare è datata 31 gennaio 1727 e composta di XIX capitoli.

⁵² Si vedano a tal riguardo le considerazioni fatte nella mia tesi di dottorato *Gli elementi costituzionali della cittadinanza nella civitas Tridentina tra XV-XVIII secolo*.

⁵³ Riguardo alla difficoltà di distinguere una nobiltà urbana da una terriera si veda M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, soprattutto il capitolo: "Nobiles cives", pp. 206-220 e cfr. M. BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII- metà XV secolo)*, Bologna 2002, soprattutto il capitolo: *La nobiltà trentina tra XII e XV secolo*, pp. 74-81.

⁵⁴ In merito al contenuto, cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, pp. 264-273.

⁵⁵ La matricola del 1577 non segnò una vera *serrata*, poiché i consoli accettarono fino alla fine del principato altre 305 domande di ammissione alla cittadinanza. Le cariche pubbliche venivano riservate ai discendenti dei cittadini antichi e a esponenti di alcune famiglie nuove, che si differenziavano per ricchezza, prestigio e nobiltà. Risulta quindi possibile parlare di "patriziato": tra i cittadini di Trento esisteva un gruppo di famiglie che monopolizzavano la carica consolare. Cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, soprattutto il capitolo: *Qualche osservazione sulla cittadinanza, il patriziato, le cariche pubbliche a Trento, nel corso del secolo XVII*, pp. 264-290.

⁵⁶ I cosiddetti *nobiles maiores vel castellani* che erano sottratti, in base ad una transazione del 1523, alla giurisdizione del vescovo. La loro presenza nel capitolo era numerosa e spesso il principe vescovo proveniva da queste famiglie. La feudalità tirolese riusciva, pur non partecipando al consolato in osservanza ai suoi codici nobiliari, a influire sul governo cittadino, cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, p. 266.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 282. In merito si veda lo studio sulla società veneta di A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Bari 1964 (ripubblicato a Milano 1993).

Tutto ciò non deve stupire, ma va inserito come una delle contraddizioni, ma forse meglio sarebbe parlare di specialità, del caso trentino. La continuità dello sviluppo del consolato si chiuse con il secolo dei Lumi, durante il quale patriziato e consolato finalmente ebbero la forza di identificarsi in una compagine unita da interessi autonomistici, volti alla difesa di consolidati privilegi del ceto dirigente. Questo breve accenno a una lettura dei momenti di crescita e consolidamento dell'organo cittadino nell'arco di due secoli, da scorrere in parallelo al consolidamento del ceto dominante, è necessario per avere una visione di insieme, che permetta di cogliere la continuità dello sviluppo dell'istituzione cittadina. Lasciando da parte altre considerazioni è possibile tornare ora, sullo sfondo di questa continuità, a trattare nello specifico il periodo storico considerato in questa sede.

La tendenza al "consolidamento di strutture di governo più rigide"⁵⁸ fu favorita nel Cinquecento, in tutta Europa, anche dal sostegno dei principi dai quali i consigli cittadini traevano la loro legittimazione. I rappresentanti delle città ormai perduta la loro autonomia a favore di assetti politico-territoriali più vasti erano degli interlocutori del governo centrale⁵⁹. L'appoggio dei sovrani si indirizzava ai notabili e agli uomini più influenti del reggimento urbano ed era volto a favorire la costituzione di consigli cittadini stabili e chiusi all'entrata di soggetti che esercitavano attività meccaniche o mestieri salariati, che avrebbero potuto costituire un fattore di disordine, per il solo fatto di voler partecipare alla gestione del potere politico⁶⁰. Negli stati con un forte potere sovrano, il principe poteva anche proporre i nominativi dei consoli o confermare gli eletti. Tutto ciò avveniva sia nelle città rinascimentali italiane sia nei principati tedeschi⁶¹.

In questo quadro storico del Cinquecento⁶², caratterizzato a livello europeo dalla "centralizzazione" del potere sovrano e dalla "cristallizzazione dei ceti dirigenti" e a

⁵⁸ G. CHITTOLINI, *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, in *Modelli di città*, p. 388.

⁵⁹ *Ibidem*. In merito ad un'analisi sui processi di centralizzazione intrapresi dai principi, sulla composizione degli apparati burocratici centrali, sulla persistenza e limitazione delle autonomie periferiche nei primi secoli dell'età moderna, cfr. E. FASANO GUARINI, *Introduzione*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna 1978, pp. 7-49.

⁶⁰ C. DONATI, *L'evoluzione della coscienza nobiliare, in Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, a cura di CESARE MOZZARELLI e P. SCHIERA, Trento, pp. 13-36.

⁶¹ M. BERENGO, *L'Europa delle città*, pp. 201-212. Per la diversa immagine delle città tedesche e d'oltralpe rispetto a quelle dell'Italia settentrionale proposta dalle scritture di ambasciatori italiani negli anni centrali del Cinquecento, cfr. G. CHITTOLINI, *Le città tedesche in alcune scritture diplomatiche italiane del Cinquecento*, in *Imago Urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia* a cura di F. BOCCHI e R. SMURA, (Atti del convegno internazionale Bologna 5-7 settembre 2001), Roma 2003, pp. 323-350. Chittolini afferma che le città tedesche non erano definite secondo la distinzione di città sede vescovile e città priva di vescovo, inoltre diversa era la condizione giuridica dei centri urbani, tanto da dover definire città dei centri in quanto sedi vescovili ma che non avevano un carattere e ruolo urbano secondo i parametri italiani. Gli ambasciatori italiani riconoscevano il corrispettivo delle *civitates* italiane nelle *Frei Städte* o *Reichsstädte*, città libere che facevano parte della Dieta dell'Impero insieme agli ecclesiastici e ai principi, ma che mancavano di un spessore "politico-territoriale statale".

⁶² Cfr. H. G. KOENIGSBERGER, e G. L. MOSSE, *Europe in the Sixteenth Century*, Longman Group UK Ltd., 1989, trad. it., *L'Europa del Cinquecento*, Roma-Bari 1990.

livello locale dal rafforzamento e stabilità della sovranità vescovile e da una realtà politica cittadina contraddistinta “da un regime oligarchico ancorato ad una divisione di ceto”⁶³ sancita *de facto*, va inserita una minuta consolare relativa a delle disposizioni organizzative dell’attività dei *consules et provisores* della *civitas Tridenti*, cioè gli *Statuta Magnificos Dominos Consules Civitatis tridentinae et eorummet Procuratoris, Cancellarii et cursoris*⁶⁴. Si tratta di una statuizione consolare, sprovvista di conferma vescovile, suddivisa in quattro sezioni, volta a disciplinare l’elezione dei consoli e il funzionamento degli uffici ad essi pertinenti, quello dei procuratori o tesorieri, dei cancellieri e dei *cursori* o *exequutori*. Così si trova scritto, infatti, nel documento, *de hiis quae pertinent ad Magnificos Dominos Consules Civitatis Tridenti, electionem regimenque, nec non ad eorum dignitatem auctoritatemque*⁶⁵ composto di 22 capitoli, *Procuratoris sive exactoris aut Thesaurarii Magnificae Communitatis Tridentinae officium et capitula*⁶⁶ articolato in 9 capi, *De officio cancellarii*⁶⁷ di 7 e *Cursoris sive exequitoris Magnificorum dominorum Consulum Provisorumque Comunitatis Tridenti munus et capitula*⁶⁸ di 4.

La regolamentazione dell’istituzione consolare e degli uffici cittadini è priva di datazione, anche se dal richiamo, nelle disposizioni relative ai procuratori, dello statuto Clesiano, capitolo 128, I, *De reddendis rationibus, et redditibus Communis dispensandis*⁶⁹, si può collocare in un periodo successivo al 1528. Numerose sono le correzioni e l’inserimento *ex novo* della parte relativa ai cancellieri, ad opera del console Giuseppe Gaudenti, verso gli ultimi vent’anni del Cinquecento⁷⁰: questo confermerebbe la continuità nell’uso della statuizione e quindi la sua importanza. Inoltre alcuni capitoli risultano espunti, frutto di un terzo intervento di revisione non databile. Infine accanto ad ogni capitolo, solo della prima sezione relativa al consolato, compare la sigla *Rto*, cioè registrato. Si potrebbe così plausibilmente collegare questa statuizione con le tre riforme dei primi trent’anni del Settecento, alla luce anche del fatto che proprio i capitoli espunti per intero, il VI e XVIII, rispettivamente concernenti la modalità di elezione dei consoli e del capoconsole, furono l’oggetto principale della “Costituzione e capitoli circa l’Elettione de’ Sig. Consoli”⁷¹ della prima riforma del Settecento. Allo stato della ricerca rimane la prima compilazione articolata della composizione e del funzionamento del consolato e dei suoi uffici la cui utilità si protrasse fino agli inizi del Settecento.

⁶³ M. BERENGO, *L’Europa delle città*, p. 205.

⁶⁴ ACT-1, 1909.

⁶⁵ *Ibidem*, cc. 1r-4v.

⁶⁶ *Ibidem*, cc. 5r-6r.

⁶⁷ *Ibidem*, c. 6r.

⁶⁸ *Ibidem*, c. 7v.

⁶⁹ *Ibidem*, c. 6v. T. GAR, *Statuti della città di Trento*, pp. 112-113.

⁷⁰ In merito al riconoscimento delle diverse mani che hanno compilato la statuizione ringrazio Marco Stenico e si veda anche F. CAGOL, *L’archivio del comune di Trento di antico regime: ordinamenti e strumenti repertoriali*, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, LXXIX (2000), sez. I-4, pp. 749-827, nota a p. 754. La datazione dello scritto è collocabile verosimilmente a metà del Cinquecento.

⁷¹ *Statuto di Trento volgarizzato*, pp. 269-272.

Il regolamento consolare si apre con una norma rivolta a escludere dall'elettorato attivo chiunque non sia *civis oriundus Tridentinus et ex patre cive nato gignitus et quos vel cuius familia seu cassata successionis fuerit merito* (una mano successiva scrive *descripta*) *inter cives habita et numerata saltem per quinquaginta annos ultra*⁷². Bisognava quindi essere cittadino originario di Trento, nato cioè da padre nato *civis*, quindi cittadino da due generazioni. La famiglia doveva essere considerata e annoverata tra la cittadinanza degna di merito, da almeno 50 anni (corretto successivamente a 25). Questa prescrizione era necessaria altrimenti un *munus* di così alta *dignitas et autoritas* poteva essere rivestito da uno straniero, *ad novissimos alienigenos*, non idoneo per nascita alla carica. Il console Gaudenti introduce un'eccezione alla regola, affermando che nel caso in cui prima di questa statuizione qualche straniero avesse coperto l'incarico almeno una volta, allora avrebbe potuto, anche se non possedeva i requisiti formali, essere rieletto. Si aggiunge inoltre che doveva essere negato l'accesso al consolato a chi era *spurius, nothus seu bastardus et qui ex legitimo non sit natus matrimonio*, a chi non possedeva 25 anni compiuti o che anche se venticinquenne deteneva lo *status* di *filiusfamilias*, a meno che suo padre non fosse più che sessantacinquenne e allora il figlio subentrava nella posizione di *paterfamilias*. Infine l'aspirante al consolato doveva essere libero *ab omni cura et labore publico domesticove*⁷³. Altra limitazione per ricoprire il consolato era di non aver mai avuto carichi processuali contro la città, le sue leggi o privilegi; tale requisito si estendeva anche ai familiari⁷⁴. Idonei ad accedere alla carica di console, e anche agli altri uffici della comunità di Trento erano i *meliores, prudentiores et seniores, perspicaciores, doctores*. Soprattutto erano adatti coloro che *libere dictum sunt*, come affermava Luciano, nel testo che ci ha lasciato Menecrate e non invece coloro che erano dei κῶψά πρόσωπα, cioè dei personaggi muti non dotati quindi di quelle capacità necessarie per adempiere alla dignità consolare⁷⁵.

I consoli venivano esentati da qualsiasi *colletta, factione et quocumque gravamine vel onere publico*. Un ripensamento successivo cancella la prescrizione e la sostituisce con il compenso, al posto delle esenzioni, mensile di un fiorino, che saliva a due se dottori⁷⁶.

Limiti temporali erano fissati per la rielezione al consolato, che poteva avvenire se per almeno tre anni (corretto a quattro) non si ricopriva la carica. La norma cerca di spiegare meglio che *ab exitu consulatus et additamenti* dovranno passare 36 mesi⁷⁷.

I membri dovevano essere onorati, nello svolgimento delle loro funzioni, dai cittadini e distrettuali, e da tutti reputati per il loro *honor, dignitas, autoritas, prerogativa et decorum*. Se qualcuno li avesse ingiuriati con parole o fatti, i colpevoli sarebbero stati

⁷² ACT-1, 1909, c. 1r, capitolo I.

⁷³ *Ibidem*, c. 2r, capitolo VIII.

⁷⁴ *Ibidem*, c. 1v, capitolo IV.

⁷⁵ ACT-1, 1909, c. 2v, capitolo XI.

⁷⁶ *Ibidem*, c. 1v, capitolo V.

⁷⁷ *Ibidem*, c. 2r, capitolo IX.

privati dei diritti e titoli; nel caso si trattasse di cittadini si perdeva lo *status* e i privilegi ad esso connessi⁷⁸.

Qualora ci fossero state processioni pubbliche o comunque in qualsiasi luogo anche religioso, si trovassero i consoli, essi dovevano stare, sedere o camminare dopo il vescovo e i suoi luogotenenti, il capitano, ma davanti ai *familiares* vescovili, *etenim unusquisque in domo sua patronus et Pater et unusquisque ipsorum cum potestate est et non vir privatus*⁷⁹.

L'attività dei consoli doveva essere diretta *ad comodum ornamentum et utilitatem publicam*; se durante le riunioni si affermava qualcosa che poteva essere di pregiudizio, danno o pericolo alla città o agli stessi consoli, costoro non avrebbero dovuto rivelarlo, ma conservarne il segreto, così come su tutte le questioni trattate, altrimenti sarebbero decaduti dal loro incarico e per dieci anni non avrebbero potuto ricoprire nessun *officium*⁸⁰.

Le riunioni consolari si dovevano tenere il martedì, il giovedì e il sabato in *domo Magnificae Communitatis Tridenti*, alla presenza dei due procuratori e dei cancellieri che redigevano ogni attività *in libris suis actorum* (una mano successiva corregge *in libro composito italico idiomato*), custoditi *in stuba et studio et Archis* della comunità⁸¹.

Per quanto riguarda la modalità di elezione si prescriveva che i consoli uscenti prima di deporre *fasces et dignitatem*, dovevano partecipare alla messa in cattedrale, chiedere l'*auxilium* divino, e *semoto livore et interesse*, riunirsi nella casa del comune per eleggere *sibi* i sette successori, dei quali cinque *ex civibus italibus*, e due *ex germanis civibus*. Se tra questi ultimi non ci fossero stati candidati, allora sarebbero subentrati i cittadini italici (*itali<c>enses*). Tale decisione doveva essere presa dalla maggioranza dei consoli uscenti, ed era necessaria, per l'apertura delle porte del consolato, la conferma e l'approvazione del principe o dei suoi luogotenenti. Nel caso in cui costoro trovassero da rimproverare alcuna cosa, potevano farlo solo *ex legitima et iusta causa*, manifestando il dissenso come era prescritto negli statuti⁸². Una mano posteriore scrive sul lato sinistro "questo capitolo è riformato come nelli altri capitoli" e cancella completamente la disposizione⁸³. Altra norma completamente cancellata è la XVIII, nella quale si afferma che uno dei sette consoli doveva essere eletto fra quelli uscenti, se costoro non riuscivano a pervenire ad un accordo, allora si procedeva alla solita votazione. In questo modo la continuità dell'attività consolare era assicurata⁸⁴.

Svolte le votazioni i consoli uscenti, il 2 gennaio dell'anno seguente o il primo giorno congruo, dovevano trascrivere nella cancelleria i nominativi degli attuali rettori del consolato, presentarli al vescovo per il giuramento secondo le antiche consuetudini (una correzione rimanda allo statuto, senza dare le indicazioni del libro e capitolo)⁸⁵.

⁷⁸ *Ibidem*. c. 1r, capitolo II.

⁷⁹ *Ibidem*. c. 1r, capitolo III.

⁸⁰ *Ibidem*, c. 3r, capitolo XIV.

⁸¹ *Ibidem*, c. 2v, capitolo XXII.

⁸² *Ibidem*, c. 1v, capitolo VI.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*, c. 3v, capitolo XVIII.

Conclusa questa fase l'*iter* procedurale proseguiva con il recarsi nella casa del comune, presso la quale i consoli uscenti consegnavano ai subentranti le *claves, locum, possessionem, et dignitatem*. Prima di questo atto solenne, singolarmente i neoeletti giuravano nelle mani dei loro predecessori di tutelare e di conservare, *fideliter et si opus fuerit sanguine proprio*, gli *iura della Respublica Tridentina, in omnibus suis consuetudinibusque, immunitatibusque, exemptionibus, libertatibus, gratiis, statutis, ordinibus, privilegiis, nec non unusquemque ex civibus Tridentinis*. Compiuto l'atto solenne del giuramento e della consegna degli strumenti del potere, i vecchi consoli si dimettevano e si obbligavano a non immischiarsi più *in officio et dignitate consulatus*, con l'applicazione di una pena in caso di violazione e la privazione dei diritti e privilegi *civium Tridentinorum*. L'unica presenza ammessa dei consoli uscenti era *in officio additamenti*⁸⁶.

I rappresentanti della città detenevano due chiavi dell'*Archa et schrinium*, mentre una terza era posseduta dai procuratori. L'importanza di questo scrigno o cassa era notevole, infatti *dicta archa seu schrinium non possit aperiri nisi illis tribus consentientibus*. Non era permesso asportare nessun privilegio o carta relativa alla comunità, consistendo la pena nella privazione dell'ufficio prestato e del *titulus et nomen civium*. Copie potevano essere redatte solo *in domo loco et archa deputatis*⁸⁷.

L'attività svolta dal consolato non doveva essere *praeter statuta vel bonas et approbatas consuetudines*. Nell'eventualità che ciò avvenisse non si sarebbe potuto deliberare, statuire *absque consilio* (cancellato *consensu*) *additamenti, vel plurimorum civium vel generali consilii ad sonum campana ut moris in congregati*. I cittadini però sarebbero stati convocati solo in casi speciali e cioè: *de alienationibus, obligationibus, impensis, collectis, litibus et innovationibus*. In tutte queste materie, *quod omnes tangit*, sarebbe stata necessaria l'approvazione dei chiamati⁸⁸. In *omnibus actibus, decretis, statutis, determinationibus, electionibus, legationibusque, collectis, expeditionibus et conclusionibus* alle quali fossero stati chiamati *per plurimos concives sive per aliquod consilium generale ad sonum campanae magna, ut moris est*, si doveva pervenire *per suffragia sive Ballottas in Busulis* ad una conclusione, che veniva poi annotata⁸⁹.

Alcune disposizioni sono relative alla rinuncia, all'assenza per giusta causa, e alla pena inflitta in mancanza di causa legittima. Così se uno degli eletti *ob mortem, sive aliam causam rationalem* non poteva ricoprire l'incarico, allora si sarebbe provveduto

⁸⁵ *Ibidem*, c. 2r, capitolo VII.

⁸⁶ *Ibidem*. La presenza di altre persone, appositamente chiamate, oltre agli eletti, aveva l'effetto di consolidare l'unione del gruppo dirigente, i cui membri dovevano spesso mutare in osservanza delle norme statutarie. L'esistenza di un consiglio ristretto di soli sette soggetti è sintomo di un "credibile o almeno probabile" regime aristocratico, il quale quando è caratterizzato da una divisione di ceto "istituzionalmente sancita, trae compattezza da un Consiglio a numero aperto di seggi, cui accedono tutti i maschi nobili o patrizi, una volta giunti alla maggiore età". Un esempio eccellente è quello di Venezia con il Maggior Consiglio dalla Serrata in poi, cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città*, p. 205.

⁸⁷ ACT-1, 1909, c. 3r, capitolo XIII.

⁸⁸ *Ibidem*, c. 2v, capitolo X.

⁸⁹ *Ibidem*, c. 3v, capitolo XVII.

con la consueta votazione a maggioranza a sostituirlo, questo perché altrimenti l'autorità del collegio ne sarebbe stata diminuita. Ovviamente *previa reminiscencia iuramenti pre-stiti*⁹⁰. Qualora fosse intervenuta una causa legittima o malattia, il soggetto poteva rimanere assente e dare *voce*, *votum*, *authoritatem*, *dignitatem*, *et suffragium suum*, *sine ballottam* ad un altro collega⁹¹.

I rappresentanti cittadini erano obbligati a comparire nel luogo consueto e deputato, come da antico decreto, quando venivano convocati dai procuratori, per provvedere *pro republicam recte et rite gubernanda*, sotto pena di dodici caretani da pagare ciascuno. Se i procuratori preposti alla richiesta pecuniaria non fossero riusciti a portare a termine l'esecuzione, loro stessi avrebbero dovuto compensare la pena, con la detrazione della somma dal loro salario⁹².

I consoli, durante il mandato, non potevano allontanarsi dalla città e dal suo distretto, senza la licenza dei colleghi, a condizione che il motivo addotto fosse legittimo, sotto pena pecuniaria⁹³.

Nel caso in cui una deliberazione fosse stata presa con il consenso unanime del collegio, tramite la consueta votazione, non si sarebbe più potuto revocarla, neppure con il voto favorevole di quattro, cinque, o sei membri. Se comunque i consoli avessero esercitato il loro diritto di voto una seconda volta, la seconda votazione era da considerarsi nulla e i procuratori non dovevano farla eseguire, sotto pena di cinquanta libbre da applicare anche al cancelliere⁹⁴. Infine i consoli non potevano riunirsi e deliberare esternamente alla casa cittadina. Qualsiasi atto o delibera non compiuti in questo luogo istituzionale sarebbero stati nulli⁹⁵.

Intenzione dei compilatori della statuizione era di proseguire anche in altre materie riguardanti il salario, la possibilità da parte dei consoli di eleggere gli ufficiali separatamente dagli uomini *Additamenti*⁹⁶, e la prevedibilità di rifiutare la chiamata al consolato, così infatti si legge all'inizio dell'ultima carta bianca: *Capitulum formetur de salario consulum, De civibus renuentibus subire munus consulatus, An consules seorsum ab additamento possint eligere officiales*⁹⁷.

In tutti i XXII capitoli, l'unica norma finalizzata all'esclusione di determinati ceti di bassa condizione sociale, è la VIII. Infatti in un passo finale si afferma che l'aspirante

⁹⁰ *Ibidem*, c. 3r, capitolo XV.

⁹¹ *Ibidem*, c. 3r, capitolo XVI.

⁹² *Ibidem*, c. 3v, capitolo, XIX.

⁹³ *Ibidem*, c. 4r, capitolo XX.

⁹⁴ *Ibidem*, c. 4r, capitolo XXI.

⁹⁵ *Ibidem*, c. 4r, capitolo XXII.

⁹⁶ Il corpo degli "Aggionta" o "Additamenta" o anche "Adiuncta" viene disciplinato formalmente per la prima volta nel capitolo LXXXII sotto la rubrica: *Statutum novum Episcopi Udalrici* nel libro *de Civilibus* dello statuto Udalriciano. La previsione statutaria stabiliva che i *novi adiuncti* dovessero essere eletti dai quartieri cittadini e che due degli otto *officiales* dovessero essere germani. Questa prescrizione non viene però raccolta nel successivo statuto Clesiano. Lo statuto Udalriciano è stato dato alle stampe il 15 giugno del 1504, in ACT-1, 2630.

⁹⁷ *Ibidem*, c. 4v.

al consolato doveva essere libero *ab omni cura et labore publico domesticove*, cioè da ogni impegno privato e pubblico, senza specificare la qualità del lavoro. Del tutto diverso invece il tenore delle revisioni settecentesche, che esplicitamente asseriscono: “Che tanto in Magistrato, quanto nelle funzioni pubbliche li Mercanti, che fossero nominati, & eletti Consoli, che tengano bottega aperta, debbino sempre stare, e tenere l’ultimo luogo dopo li Consoli Nobili, per divertire qualunque inconveniente indiscreto che potesse nascere”⁹⁸; e ancora più marcatamente non risultavano idonei neppure all’elettorato passivo “quelli, che attualmente esercitano l’agricoltura, con le proprie mani, o qualche arte sordida, vile e meccanica; cioè medesimi, Bandari, Barbieri semplici, Vedriari, Callegari, Sartori, Portinari, Tisleri, Ferrari, Molinari, Portatori, Torcolotti, Garbari, Schioppetteri, Fornari, Osti pubblici, che portano insegna, Strazzaruoli, Messetti, Barcaruoli, Bettolieri semplici, che comprano vino da vendere”⁹⁹. Con queste riforme, il “magistrato consolare”¹⁰⁰ riuscirà a manifestare la volontà di definire una propria “iden-

⁹⁸ Si tratta del capitolo VI, della riforma consolare del 1700: *Costituzione e capitoli circa l’Elettione de’ Signori Consoli, e Distribuzione degli Uffici Quadrimestrali*, in *Statuto di Trento volgarizzato*, p. 271.

⁹⁹ Capitolo III della riforma consolare del 1718: *Per l’annua rinnovazione del Magistrato consolare della città di Trento*, in *Statuto di Trento volgarizzato*. Per quanto riguarda la tipologia dei mestieri esercitati C. MOZZARELLI, *Il sistema patrizio*, in *Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell’Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo* a cura di CESARE MOZZARELLI e P. SCHIERA, pp. 52-63, afferma: “Un’arte sarà nobile o non nobile, o vile, secondo l’importanza che essa riveste per quel ceto dominante organizzato in patriziato in quel momento, vuoi da un punto di vista economico, vuoi da quello della rilevanza sociale della funzione esercitata”. L’Autore aggiunge che l’importanza da sempre rivestita delle professioni attinenti al diritto deve essere ravvisata nel fatto che “l’amministrazione è amministrazione per magistrature, che cioè ogni funzione amministrativa ha un contenuto giurisdizionale”, da qui la presenza numerosa di dottori negli organismi di governo.

¹⁰⁰ La denominazione di *magistrato consolare* per identificare i rappresentanti cittadini compare nei registri di verbalizzazione delle riunioni consolari detti *Libri actorum* con regolarità solo a partire dagli anni trenta del Seicento (ACT-1, 3902-3904), mentre per i secoli precedenti Quattro-Cinquecento si ritrova il binomio *consules et provisosores*. Il non casuale cambiamento di appellativo da *consules et provisosores* a *magistratus consularis* sottintende un diverso riequilibrio del rapporto costruttivo tra *iurisdictionis* (vescovile)-*administratio* (cittadina) nel quale rapporto l’autorità principesca (*auctoritas*) deteneva non una quantità di potere maggiore ma una qualità di potere diversa. La differenza di denominazione rileva una diversità non solo formale rispetto al passato. L’introduzione del termine *magistratus* esprime l’acquisizione di una consapevolezza cittadina e la percezione da parte della *civitas* di uno spazio politico separato da quello vescovile impensabile per i secoli precedenti. Solo gli avvenimenti della prima metà del Seicento esterni e interni al principato vescovile che coinvolsero la sovranità stessa del principe vescovo ebbero la forza di far cambiare l’identità bisecolare dei *consules et provisosores* in *magistratus consularis*. Quindi l’uso Sei-Settecentesco del termine *magistratus consularis* risulterebbe forviante per i due secoli precedenti non solo perché non riscontrabile nella documentazione ma soprattutto perché rimanda ad una maturità politica cittadina e a una rottura con i poteri vescovili che non si realizzò prima degli anni trenta del Seicento. Se invece tale maturità politica e rottura con i poteri vescovili si fosse realizzata in età comunale o agli inizi del Quattrocento avrebbe avuto come conseguenza l’identificazione del significato di *consules* con quello di *magistratus*, lo sviluppo della *civitas Tridenti* in *civitas sibi princeps*, e l’esercizio della *iurisdictionis* in capo alla città invece che dell’*administratio*. I fatti però non si svolsero in questo modo. Anche questo argomento è stato particolarmente trattato nella mia tesi di dottorato, *Gli elementi costituzionali della cittadinanza nella civitas Tridenti tra XV-XVIII secolo*.

tà di appartenenza". I consoli (*gentiluomini* e *cavalieri*) avranno la forza di fissare il proprio *status* solo nel Settecento; sintomo, questo, di un processo di lento assorbimento di sviluppi precedenti e del rafforzamento di una propria condizione che sarà diretta, verso la seconda metà del secolo XVIII, a ottenere maggior autonomia. Quindi la statuizione cinquecentesca risulta essere non la codificazione di una chiusura oligarchica che di fatto è sempre esistita con l'istituzione di un consiglio ristretto di soli sette soggetti (la presenza richiesta, per determinate delibere consolari, degli uomini dell'*Adiuncta* serviva solo a ratificare e rafforzare decisioni già prese), e neppure la codificazione di uno *status* di appartenenza ad una "identità aristocratica cittadina" che avverrà nei primi vent'anni del Settecento, ma più semplicemente un momento organizzativo del consolato, dal quale si apprendono i meccanismi e principi strutturali del corpo consolare.

Lo statuto Clesiano, che precede cronologicamente gli *Statuta Magnificos Dominos Consules Civitatis tridentinae*¹⁰¹, riporta rispetto a questi ultimi delle ulteriori disposizioni riguardanti il corpo consolare. Quella sulle ingiurie¹⁰², sulla possibilità da parte dei consoli di cooptare i successori e di eleggere gli altri ufficiali cittadini e quella sul giuramento. Le ultime due sono le più importanti e rispettivamente la seconda, corrispondente al capitolo 94, III, afferma: *quod Civitas et seu Consules Civitatis Tridenti teneatur et debeant, ac possint facere alios Consules in fine officii sui; qui tamen in administratione se intromettere non possint, nisi postquam fuerint Domino Reverendissimo praesentati, et admissi, et iuramentum fecerint, secundum formam Statutorum*¹⁰³; mentre quella sul giuramento corrisponde al capitolo 1, III, e prescrive: *quod omnes, et singuli Officiales, Consiliarii, Provisores, et Procuratores, et caeteri Cives Civitatis Tridenti, omnesque Sindici, Anciani Consules, et caeteri Officiales ... teneatur et debeant iurare corporaliter, ad Sancta Dei Evangelia, se velle iuvare, et mantenere ipsum Dominum Episcopum Tridenti in omnibus suis iuribus, iurisdictionibus, honoribus ... et obsequi parere et satisfacere omnibus generibus suorum mandatorum, et pura devozione, toto posse, subiective gerere vices ipsius Domini Episcopi sibi commissas, absque dolo et fraude, et sua officia fideliter exercere*¹⁰⁴.

¹⁰¹ ACT-1, 1909.

¹⁰² Si tratta del capitolo Clesiano 96, III, sotto la rubrica: *De his, qui contra communitatem, seu eius Officiales dixerint aliqua verba iniuriosa*. Corrisponde al capitolo 162, I, dell'Udalriciano e al capitolo 60, I, degli Alessandrini.

¹⁰³ Capitolo Clesiano 94, III, sotto la rubrica: *De his, qui in aliquo regimine se intromiserint*. Corrisponde al capitolo 160, I, dell'Udalriciano e al capitolo 58, I, degli Alessandrini.

¹⁰⁴ Capitolo Clesiano 1, III, sotto la rubrica: *De iuramento fidelitatis Domino Episcopo servando, et de poena infidelitatis*. Corrisponde al capitolo 1, II, dell'Udalriciano e al capitolo 1, II, degli Alessandrini. Il capitolo relativo al giuramento nelle tre statuizioni, Masoviana del 1427, Udalriciana del 1498 e Clesiana del 1528, non ha subito modifiche. Il giuramento di fedeltà e di sudditanza da parte della città di Trento viene prestato fin dal 1275, anno in cui l'*universus populus Tridenti*, i *sindici communis Tridenti* riuniti ad *arengam publicam*, giurarono sul crocefisso la fedeltà al principe vescovo Enrico II. E in particolare prestarono la loro *obedientia, reverentia* e *fidelitas*, tanto in temporale che in spirituale al vescovo, del quale dovevano obbligarsi a *promovere, conservare, et difendere personam, dignitatem, et potentiam*. In AST, APV, sez. lat. capsula IV, 1. In merito ad una realtà analoga per quanto riguarda la prestazione del giuramento al sovrano, già dal XIII secolo, cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle città*, pp. 116-117: il giuramento ad un

Tutte e tre le disposizioni sono collocate nel terzo libro dello statuto Clesiano *de criminalibus*, sancendo così la gravità in caso di loro violazione. Il reato più grave era quello disciplinato nel capitolo I, che apre il libro riguardante le disposizioni criminali e prescrive, come si è detto, *De iuramento fidelitatis Domino Episcopo servando*. Tale reato di infedeltà era da intendersi commesso contro la persona del vescovo¹⁰⁵, il capitolo 2, III, *De his, qui conspirationem, coniurationem aut perpetrationem fecerint in detrimentum Domini Episcopi*, afferma appunto *in damnum et detrimentum Domini Episcopi vel suae Urbis Tridentinae*, la pena era la morte che differiva se il reo era un *Nobilis* o un *popularis* o una *mulier*. Ad ogni modo rimaneva *reservato Domino Episcopo libero arbitrio* di comminare la pena, *pro suo libito voluntatis* nei riguardi degli *sceleratos et proditores*.

Alla luce di quanto detto, il giuramento¹⁰⁶, che doveva essere presentato dai singoli consoli al vescovo prima di assumere il possesso dell'incarico, li rendeva degli *officiales*

sovrano era praticato anche in un'altra area al nord dell'Italia, il Piemonte, dove la precoce formazione dello Stato sabauda e l'intervento angioino avevano bloccato sul nascere, a metà del Duecento, lo sviluppo delle città situate sulla fascia occidentale della regione. Già nel 1239 i capi della Credenza di Ivrea, come rappresentanti dei cittadini e dei distrettuali, avevano giurato fedeltà al conte di Savoia. La stessa cosa accadde nel 1433 quando non solo i magistrati urbani dovettero prestare la propria fedeltà al duca Amedeo, ma anche i consoli delle ville.

¹⁰⁵ Cfr. T. PADOVANI, *Stato* (reati contro la personalità dello), in *Enciclopedia del Diritto*, XLIII, pp. 815-831. L'Autore afferma che in *Ancien Régime* la fattispecie di infedeltà verso il principe era prevista e disciplinata dal *crimen laesae maiestatis*. Il delitto veniva punito sulla base di una "riprovazione morale del comportamento politico". Il giudizio quindi non soggiaceva a principi giuridici, ma ad un apprezzamento etico-morale delle azioni del traditore, che era venuto meno all'obbligo di obbedienza e fedeltà. In merito ad una vastissima produzione di elaborazioni dottrinali in tema di *crimen laesae maiestatis*, cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del resto politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, (Per la storia del pensiero giuridico moderno. 2) Milano 1974.

¹⁰⁶ In merito alla dinamica dottrinale e istituzionale del giuramento, come strumento politico, cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, pp.161-282, l'Autore afferma che tra XV e XVII secolo si elabora una nuova concezione del giuramento come "prerogativa della sovranità, uno di quei diritti fondamentali del sovrano che i giuristi medioevali avrebbero chiamato *regalia*". La nuova dottrina del giuramento si distacca completamente dalla matrice alto-medioevale dei giuramenti collettivi. Nel modello monarchico che si afferma a partire dalla seconda metà del Quattrocento, il giuramento politico perde ogni "carattere di bilateralità per disporsi in una linea unica ascendente: dal sovrano a Dio, dal popolo al sovrano". La trasformazione quindi riguarda sia il contenuto del giuramento di fedeltà (viene meno il carattere bilaterale e dualistico), sia "il modo della sua utilizzazione nella costruzione dello Stato". Quest'ultimo infatti detiene il "monopolio sul giuramento politico". Infatti agli inizi dello Stato moderno il giuramento assume una particolare forza come strumento di potere e di disciplinamento, per il fatto che le strutture amministrative di controllo e di polizia non sono ancora solidamente poste. Prodi sintetizza l'evolversi, in età moderna, del giuramento in questo modo: "tra il secolo XV e il secolo XVII si passa globalmente dal giuramento *ratione officii*, come impegno a svolgere i compiti ricevuti dalla collettività o dal signore secondo determinate norme e deleghe, nell'ambito del rapporto feudale e/o contrattuale, al giuramento *ex officio*, richiesto come dovere naturale a tutti i sudditi e come dovere particolare a coloro a cui è affidata per delega la gestione del pubblico potere o che semplicemente svolgono una funzione o compiono un'azione con risvolti pubblici". Si veda anche D. QUAGLIONI, *I Limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, soprattutto pp. 19-43, relative al giuramento in J. Bodin.

ai quali il sovrano delegava lo svolgimento di determinati *officia civitatis*. L'“*Auctoritas* e *administratio*: il doppio volto, astratto e concreto, della sovranità”¹⁰⁷ competevano rispettivamente al vescovo e ai rappresentanti cittadini, questi ultimi preposti a provvedere *pro recte et rite gubernanda rem publicam*¹⁰⁸, e ad agire *ad comodum ornamentum et utilitatem publicam*¹⁰⁹. Infatti l'*administratio* “individua il complesso dei diritti di amministrazione che competono all'economia, il quale li esercita si con un'azione di comando, ma svolgendola solo nel nome del suo superiore”¹¹⁰. Al consolato veniva riconosciuta una soggettività giuridica, in quanto *collegium licitum*¹¹¹, ma non una personalità giuridica pubblica. L'*auctoritas* spettava al *regnum* e l'*administratio* alla *civitas*: il giuramento dovuto, da sempre, al vescovo sanciva la sudditanza e ne rappresentava l'elemento costitutivo. La ragione stessa infatti della prescrizione del giuramento di obbedienza era la salvezza del sistema (*salus publica*) e dello *status quo*¹¹².

L'inciso del capitolo III della minuta consolare degli *Statuta Magnificos Dominos Consules Civitatis tridentinae*, che dispone: *unusquisque in domo sua patronus et Pater*¹¹³ *et unusquisque ipsorum cum potestate est et non vir privatus*, sottointende il fondamentale problema della personalità giuridica, che richiama quello della *potestas*. Il capitolo in questione afferma che nel caso di apparizioni pubbliche, i rappresentanti cittadini dovevano tenere una determinata disposizione fisica, rispetto al vescovo, al capitano e ai luogotenenti del sovrano, che raffigurava la gerarchia dei poteri cittadini e vescovili. In queste occasioni a ciascun console veniva riconosciuta una veste, non di *vir privatus*, come soggetto privato, ma *cum potestate*, intesa quest'ultima solo nel senso di autorità diretta a esercitare determinati *officia civitatis* in nome proprio ma per conto del vescovo.

¹⁰⁷ E. CORTESE, *Sovranità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*. XLII, Milano 1990, pp. 205-224. L'autore afferma che sia la scienza canonistica che la civilistica assorbito “il dualismo di etica e diritto nello sdoppiamento del *genus* sovranità in due *species*, l'una concreta e l'altra astratta, l'una attuale e l'altra potenziale, l'una vincolata e l'altra svincolata dalle leggi. Fu nel mondo dei canoni che si introdusse l'abitudine di chiamare la prima *administratio* - con termine che chiaramente evoca a noi l'attuale “ordinaria amministrazione” - e di denominare invece la seconda *auctoritas*, traendo dalla tradizione romana un vocabolo suggestivo e venerando [...]. Essa (la terminologia) venne affiorando in germe, ancora informe, ai primordi della scuola decretistica con Rufino, che pose il *ius auctoritatis* in capo al vescovo e quello *administrationis* consegnò all'economia, semplice gestore in nome altrui dei beni della chiesa”. Dalla terminologia romana e dall'elaborazione canonistica i giuristi medioevali attinsero il binomio *auctoritas-administratio*.

¹⁰⁸ ACT-1, 1909, c. 3r, capitolo XIV.

¹⁰⁹ *Ibidem*, c. 3v, capitolo XIX.

¹¹⁰ E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966, pp. 83-84.

¹¹¹ Anche se il Quetta nel suo *consilium* parla di *personis Decurionum* al plurale e non di *persona Decurionum*, cioè *universitas*, *corpus* che accoglie nell'unità la molteplicità in un'unica persona giuridica.

¹¹² M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del resto politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, pp. 128-132

¹¹³ Cfr. F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, pp. 170-173. L'Autore riprende la formula di Giovanni d'Andrea “*quilibet in domo sua dicitur rex*” e il passo di Tommaso d'Aquino, nella *Summa Theologiae*: “*sicut princeps civitatis est civitatis gubernator, ita quilibet paterfamilias est gubernator domus; sed princeps civitatis potest in civitate legem facere; ergo quilibet paterfamilias potest in sua domo legem facere*” per ripercorrere il fondamento giuridico della *potestas statuendi* degli ordinamenti particolari “*in rebus propriis*”. *Id.*, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, pp. 204-205.

L'unica *potestas* che faceva capo al consolato cittadino era quella "concreta" di amministrare la *res-publica*. Per poter esercitare questa *facultas*, però, gli eletti non potevano essere concepiti *loco privatorum*¹¹⁴, tanto che la formula: *unusquisque in domo sua patronus et Pater*, farebbe ben sperare. L'inciso, pur asserendo che *in domo sua* ciascuno era padre e patrono, doveva comunque essere inserito nella realtà del *regnum* vescovile e interpretato alla luce della sua costituzione politica. La quale limitava notevolmente la posizione giuridica della *civitas Tridenti*, a tal punto da dover ricordare nella statuizione cinquecentesca che i singoli consoli non si parla di *collegium, universitas* come un'unica persona giuridica (*persona ficta*)¹¹⁵ non potevano essere semplici *viri privati* nell'esercizio delle loro "funzioni amministrative"¹¹⁶ delegate dal vescovo. Bisognava cioè giustificare che la *facultas* non era in capo al console come *paterfamilias*, ma come assegnatario di determinati compiti "amministrativi", vincolato al mandato vescovile, tramite il preventivo giuramento di fedeltà.

Pure dall'esame del *consilium* del Quetta, si evince quanto argomentato. L'abilità diplomatica del giurista trentino gli aveva evitato di disquisire su ciò che era evidente: l'*auctoritas* spettava al *princeps*, l'*administratio* alla *civitas*, tramite i rappresentanti cittadini, che dovevano *gerere vices ipsius Domini Episcopi*¹¹⁷. Quest'ultimo era l'unico titolare della personalità giuridico-politica, della *potestas*, mentre i consoli esercitavano solo determinati *officia* essendo la loro presenza prevista *per nomen ordinis civitatis*¹¹⁸.

¹¹⁴ *Ibidem*, pp. 163-170.

¹¹⁵ Sullo sviluppo della nozione di persona giuridica o *persona ficta*, cfr. F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1949.

¹¹⁶ In merito all'utilizzo del concetto di "funzione amministrativa", posta l'assenza lessico concettuale di tale termine fino al Settecento, cfr. L. MANNORI, *Per una "preistoria" della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in *Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19, Milano 1990, pp. 323-504, ID., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, (Per la storia del pensiero giuridico moderno. 45) Milano 1994.

¹¹⁷ Capitolo Clesiano 94, III.

¹¹⁸ Si veda sul punto quanto affermato dal Quetta nel *consilium* al punto n. 7. *Consules civitatis alibi appelluntur Anciani, & in iure intelliguntur per nomen ordinis civitatum*, c. 95 r.

